

## COMMERCIO ESTERO NEWS: OTTOBRE 2005 A cura dell' Editrice Commercio Estero - Roma ([www.commercioestero.it](http://www.commercioestero.it)) I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice

**Autore:**

**In:** Diritto civile e commerciale

### IMPORTAZIONE? PRODOTTI? SIDERURGICI

La GUUE n. L 232 dell' 8

settembre 2005 pubblica due Regolamenti CE, n. 1440/2005 (REGIME A 324)

e n. 1441/2005 (REGIME A 327), con cui la Commissione CE ha stabilito

nuove modalita' procedurali e nuovi limiti quantitativi, applicabili

nel 2005 e nel 2006, per il rilascio delle autorizzazioni concernenti

l' importazione di determinati prodotti siderurgici originari,

rispettivamente, dell' Ucraina e del Kazakistan, la cui importazione e'

tuttora soggetta ad autorizzazione preventiva nell'ambito di quote

annuali.

Gli importatori interessati potranno richiedere la relativa

licenza di importazione al Ministero delle Attivita' produttive ? D.G.

Politica Commerciale (o a qualsiasi Organismo emittente di uno dei 25

Stati Membri UE), allegando alla domanda la licenza di esportazione

rilasciata dalle competenti Autorita' del Paese esportatore.

### IMPORTAZIONE? PRODOTTI? TESSILI

Con Comunicato n. 172020 dell' 8

settembre 2005, il Ministero delle Attivita' produttive ha reso noto

che, con Regolamento in via di pubblicazione, la Commissione CE ha

modificato il Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253), concernente il

regime comune di importazione dei prodotti tessili, in particolare per

quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica popolare cinese,

anticipando che sono stati approvati nuovi limiti quantitativi, sia per

il periodo dall' 11 giugno 2005 al 31 dicembre 2005 sia per l' intero

anno 2006.

Oltre a cio', viene segnalata l'introduzione di specifici

limiti quantitativi annuali per il traffico di perfezionamento passivo dalla stessa Repubblica popolare cinese.

#### IMPORTAZIONE? BANANE

Con

Regolamento CE n. 1402/2005, la Commissione CE ha stabilito i quantitativi disponibili, ripartiti per contingente tariffario e per categoria di operatori, per l'importazione di banane dai Paesi terzi nel quarto trimestre del 2005, nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari disciplinati dal Regolamento CE n. 896/2001 (REGIME B 171), riguardante le modalità di applicazione del Regolamento CEE n. 404/93, relativo al regime comune di importazione di banane nella Comunità'.

#### ESPORTAZIONE? PRODOTTI? AGRICOLI

Con Comunicazione n. 2005/C 215,

pubblicata nella GUUE n. C 215 del 2 settembre 2005, la Commissione CE ha diramato il nuovo elenco delle società abilitate ad emettere i certificati attestanti lo scarico e l'importazione dei prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione all'esportazione in un Paese terzo, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento CE n. 800/1999 (REGIME B 129).

Per l'Italia, risultano abilitate: Viglienzona Adriatica, SGS Italia e Bossi & C.

#### FLORA? E? FAUNA? MINACCIATE? DI ESTINZIONE

Il SOGU n. 206 del 5 settembre 2005 pubblica il Decreto 8 luglio 2005, n. 176 (REGIME F 311), con cui il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Agricoltura, delle Attività produttive e dell'Economia e delle Finanze, ha approvato il nuovo regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (oggetto della c.d. Convenzione di Washington, altrimenti detta CITES), e disciplinate in ambito comunitario dal Regolamento CE n. 338/97 (REGIME F 265).

Le nuove disposizioni, che confermano l'obbligo di effettuare le relative operazioni di importazione, esportazione e riesportazione solamente presso le Dogane espressamente abilitate, sostituiscono quelle di cui al Decreto 4 settembre 1992, precedentemente applicato e, ora, abrogato.

#### NORMATIVA? FITOSANITARIA

La GU n. 215 del 15 settembre

2005 pubblica il Decreto 21 luglio 2005, con cui il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha adottato misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi *Chamaecypariss* Spach., *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone, in applicazione del Decreto 31 Gennaio 1996 (REGIME F 151), concernente la protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

In particolare, è stato disposto

che le importazioni di dette specie possano essere introdotte in Italia sino al 31 dicembre 2006, in deroga alle menzionate misure di protezione.

#### CODICE? DOGANALE? COMUNITARIO

La GUUE n. C 219 del 7

settembre 2005 pubblica diverse modifiche alle Linee guida a suo tempo adottate dalla Commissione CE per una corretta applicazione del Titolo III del Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845), concernente le Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, istituito con Regolamento CEE n. 2913/92 (MERCATO UNICO 751).

Tra i principali

argomenti trattati nel quadro dei Regimi doganali economici si segnalano, in particolare, i capitoli riguardanti il calcolo dei dazi all'importazione, l'esame delle condizioni economiche, le disposizioni sulle merci equivalenti e sui prodotti compensatori.

#### FINANZIAMENTO? VENTURE? CAPITAL?

La G.U. n. 203 del 1° settembre 2005

pubblica la Deliberazione n. 8/2005, con cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha esteso ai Paesi del sud est asiatico colpiti dallo tsunami del dicembre 2004 l'utilizzo dello stanziamento del fondo di 64,139 milioni di euro, disciplinato dal Decreto 11 novembre 2003 (LEGISLAZIONE CC 120-29), e destinato al finanziamento di operazioni di venture capital da realizzarsi da parte di imprese nazionali.

L'operatività di detto

fondo, pertanto, potrà coprire (in aggiunta all'Iraq, ai Paesi mediterranei e sub-sahariani), anche India, Indonesia, Malaysia, Maldive, Sri Lanka e Thailandia.

## RELAZIONI? CON? L?? IRAQ? E? CON? LA LIBERIA

Con Regolamenti CE n. 1450/2005, n. 1452/2005 e n. 1453/2005 del 6 settembre 2005, la Commissione CE ha aggiornato, relativamente a Belgio, Germania, Lituania, Paesi Bassi e Svezia, gli elenchi delle autorità nazionali responsabili dell'applicazione dei Regolamenti CE n. 1210/2003 (REGIME E 32), n. 234/2004 (REGIME APP. B 761) e n. 872/2004 (LEGISLAZIONE D 300-136), con cui sono state a suo tempo limitate talune relazioni economiche e con cui sono state anche congelate le disponibilità finanziarie detenute all'estero, per quanto riguarda, rispettivamente, l'Iraq e la Liberia.

copyright ? 2005 edizioni ece roma  
Per qualsiasi problema concernente  
la presente news letter contattare:  
EDITRICE? COMMERCIO? ESTERO - ROMA  
- tel/fax 06.58.20.10.61 (r.a.)  
[www.commercioestero.it](http://www.commercioestero.it)  
[edicomes@tin.it](mailto:edicomes@tin.it)

<https://www.diritto.it/commercio-estero-news-ottobre-2005a-cura-dell-editrice-commercio-estero-roma-ww-w-commercioestero-it-i-riferimenti-entro-parentesirinviato-alle-corrispondenti-pubblicazioni-della-stessa-casa/>